

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "MAIRE TECNIMONT S.P.A."
in forma abbreviata "MAIRE S.p.A".

Articolo 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in società o enti costituiti o costituendi che esercitano, in particolare, attività nei settori della promozione, della progettazione e della realizzazione, in Italia e all'estero, di complessi e di impianti industriali in genere, di infrastrutture ed unità ausiliarie, loro parti, di manufatti ed opere edili, di tutte le attività di ingegneria, relativa attività commerciale, nonché dello sviluppo e della utilizzazione di tecniche e procedimenti connessi all'attività industriale ed edilizia in genere.

La Società ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di concessione di finanziamenti; di prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi interessi ed oneri e di intermediazione in cambi.

La Società svolge inoltre il coordinamento tecnico, amministrativo, gestionale e finanziario delle società o enti in cui partecipa e/o appartenenti allo stesso gruppo, ed ai quali potrà effettuare prestazione di servizi organizzativi, tecnici ed amministrativi.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari ed ogni altra attività ritenuta necessaria o utile, ivi incluse (a titolo esemplificativo e non esaustivo) iniziative di finanza di progetto, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Sono escluse comunque tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede in Roma.

La Società, con le modalità e forme volta per volta richieste, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 - Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre ~~2060~~ **2100** e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, è quello risultante dal libro soci.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - VERSAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 19.920.679,32 (diciannovemilioninovecentoventimilaseicentosettantanove virgola tre due) diviso in 328.640.432 (trecentoventottomilioneisicentoquarantamilaquattrocentotrentadue) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato. L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, fermo peraltro quanto infra previsto agli articoli 6 *bis*, 6 *ter* e 6 *quater*.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti di crediti e di beni in natura. Fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati, il diritto di opzione spettante ai soci in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili in azioni può essere escluso dall'Assemblea dei soci ovvero, in caso di delega ai sensi dell'art. 2443 codice civile, dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente e sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile.

Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di legittimazione e circolazione delle partecipazioni sociali previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Art. 6 *bis* - Maggiorazione del diritto di voto

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, due voti per ogni azione.

2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 6 *quater* dello statuto (l' "**Elenco Speciale**"):

a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita certificazione e/o comunicazione dell'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).

3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "**Nuove Azioni**"):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi artt. 2442 e 2439 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”);
 - (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
 - (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.
5. Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità dell’ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo comma.
6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l’iscrizione nell’Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.
7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i “**Partecipanti**”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell’art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell’art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.
8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.
9. Il socio iscritto nell’Elenco Speciale acconsente che l’intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui all’art. 6 *quater* comma 3 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Art. 6 *ter* - Effetti della maggiorazione del diritto di voto

1. L’avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell’inesistenza di circostanze impeditive.
2. La legittimazione e l’accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all’art. 10 dello statuto.
3. La maggiorazione di voto di cui all’art. 6 *bis* si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.
4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure,

tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis cod. civ., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 6 *quater* - Elenco Speciale

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.
2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.
3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).
4. La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.
5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

Articolo 7 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società per tutte o parte delle loro azioni ai sensi di legge.

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata:

- la proroga del termine di durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 8 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni determinandone le modalità e le condizioni di collocamento.

Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

Titolo III

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile, è pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2369, primo comma, codice civile.

Articolo 10 - Intervento e voto in assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società non è tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.58/1998.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dall'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 11 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi Articolo 14 e Articolo 21.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi Incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma di legge.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Composizione dell'organo amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque a undici membri, purché di numero dispari, eletti dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero stesso degli Amministratori.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e durano in carica da uno a tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e potranno essere rieletti.

Salvo diversa deliberazione assembleare, agli amministratori si applica il divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 codice civile.

Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, ~~siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB~~ **della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita, di volta in volta, da CONSOB con regolamento.** Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:

- i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;
- ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza;

iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli Amministratori Indipendenti. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa *pro tempore* vigente devono possedere quei requisiti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, ~~in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati~~ **in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.**

La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di

amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti; qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;

b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza o, comunque, quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare il criterio sopra disciplinato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come provvederà la successiva Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e successivamente l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di

Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l'art. 2386, comma 4, codice civile.

Articolo 15 - Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- A) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - B) l'indicazione di quali amministratori, oltre a quelli indicati in statuto, abbiano la rappresentanza della Società;
 - C) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - D) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - E) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
 - F) le delibere di fusione nei casi previsti agli artt. 2505 e 2505-bis codice civile nonché di scissione nei casi in cui tali norme sono applicabili anche a tale istituto.
- L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Può inoltre nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Articolo 16 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritiene necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale, ovvero da ciascun sindaco effettivo.

La convocazione viene fatta dal Presidente con comunicazione scritta inviata a ciascun consigliere e sindaco anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, via fax o posta elettronica da spedirsi almeno 24 ore prima.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. ~~Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui il Presidente si trova e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.~~

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata a maggioranza degli amministratori intervenuti e sono validamente costituite purchè intervenga almeno la maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In ogni caso i consiglieri che si astengano dal voto in conseguenza di un interesse di cui siano portatori per conto proprio o di terzi, non verranno computati nel calcolo dei quorum deliberativi di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione - anche di volta in volta - nomina il segretario del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.

Articolo 17 - Presidenza, Vice Presidenza e delega poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge e di statuto, proprie funzioni al Presidente, all'eventuale Vice Presidente e a uno o più dei suoi membri determinandone i poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il comitato esecutivo si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono membri di diritto del comitato esecutivo il Presidente, l'eventuale Vice Presidente e gli amministratori delegati, se nominati.

Segretario del comitato esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, all'eventuale Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società e anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

Articolo 19 - Emolumenti

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea.

L'Assemblea può altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche; in tal caso il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche, su proposta del Comitato per la Remunerazione, se costituito, sentito il parere del Collegio sindacale.

Ove l'Assemblea non abbia provveduto ai sensi del comma precedente, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, se costituito, sentito il parere del Collegio sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - Collegio Sindacale

L'assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, determinandone, all'atto della nomina, il compenso.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Articolo 21 – Procedimento di nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate.

A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, ~~rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia di partecipazione richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione~~ **risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita, di volta in volta, da CONSOB con regolamento.**

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998.

Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, insieme:

a) alle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.

Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile;

b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche;

c) ad un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") con questi ultimi.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, ~~in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente in~~ **misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.**

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti i primi due candidati supplenti della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea che assicuri il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale. In particolare:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica i candidati non eletti elencati nella medesima Lista di Minoranza, a prescindere dalla sezione in cui i relativi nominativi erano elencati e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e dalle società partecipate, come indicato all'articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 22 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è demandata ad un revisore legale ovvero ad una società di revisione iscritti nel registro previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Articolo 23 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154 *bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazione.

Titolo VI BILANCIO ED UTILI

Articolo 24 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione, prevista dall'articolo 2428 codice civile, le ragioni della dilazione.

Articolo 25 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Articolo 26 - Acconti dividendo

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti e alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Titolo VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, il compenso, uffici e recapiti, sia in Italia che all'Estero.

Titolo VIII
NORME DI RINVIO

Articolo 28 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

19 aprile 2023